

# **COMUNE DI CALDONAZZO**

## **Provincia di Trento**



**Regolamento per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art. 14 della L.R. 20.08.1954, n. 24 (pulizia camini) e uso corretto combustibili per riscaldamento**

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali:
3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.
4. In tale regolamento sono riconfermati i combustibili per riscaldamento ammessi dal Regolamento provinciale 30.07.2008, n. 29-136 Leg..

## **Art. 2**

### **Modalità e scadenza per la pulitura**

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione:
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
  - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
  - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

## **Art. 3**

### **Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto**

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.
2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo Regolamento (Appendice 1).

**Art. 4**  
**Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione  
dei prodotti da combustione**

I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco, o sospetto tale, di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.

**Art. 5**  
**Combustibili ammessi per riscaldamento**

I combustibili ammessi per riscaldamento sono i seguenti. Metano, GPL, gasolio, carbone e legna da ardere.  
E' vietato l'utilizzo di altri prodotti e materiali.

/cm

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta di data 10 aprile 2013 con deliberazione n. 15.

IL SINDACO  
- Dott. Giorgio Schmidt -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott. Fiorenzo Malpaga -



---

Publicato all'Albo Comunale ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 15 aprile 2013 al 25 aprile 2013, senza opposizioni.

Caldonazzo, lì 29 APR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott. Fiorenzo Malpaga -





